
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Il nuovo atto di appello motivato deve possedere il requisito dell'autosufficienza...e riguarda anche la materia tributaria.

L'atto di impugnazione nell'appello avverso le decisioni della Commissione Tributaria di primo grado, presuppone l'applicazione diretta, al procedimento tributario, del principio di cui all'art. 342 c.p.c.

L'appellante deve indicare le ragioni per le quali ritiene che debba essere modificata la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica specifica le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Deve, inoltre, esporre, sempre in maniera specifica, le ragioni per cui ritiene esservi stata un'inesatta ricostruzione della fattispecie sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze che ne derivano ai fini della decisione. In altri termini l'appellante dovrà:

- a) indicare i passi della sentenza non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto;*
- b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado;*
- c) esporre, sulla scorta di essi, un "ragionato progetto alternativo di decisione".*

In altri termini, tenuto anche conto del riferimento dell'art. 342 c.p.c. alla "motivazione", il nuovo atto di appello assume un aspetto contenutistico assimilabile a quello della sentenza, ossia deve possedere, il requisito dell'autosufficienza.

Commissione Tributaria, Reg. Basilicata Potenza, sezione seconda, sentenza del 9.12.2013, n. 293

...omissis...

Avverso cartella di pagamento con la quale, per l'anno d'imposta 1999, si richiedeva il pagamento di IVA per Euro 402.115,23 comprensivo di sanzioni e interessi, ricorreva il contribuente eccependo omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) al curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Sassari in data 03.03.2004 e comunicato all'ufficio in data 29.09.04.

Assumeva che l'atto era stato notificato con il rito degli irreperibili mentre era nata l'elezione di domicilio presso il curatore. Una tale situazione aveva reso impossibile l'esercizio del diritto d'impugnativa.

Chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Matera, sez. I, in data 11.01/22.02.11 rigettava il ricorso compensando le spese.

La comunicazione di avvenuto deposito della sentenza era inviata mediante spedizione di biglietto di cancelleria in plico raccomandato AR ricevuto dalla parte e dall'Ufficio in data 03.03.11.

Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente riproponendo le questioni già sollevate in primo grado e non accolte chiedendone nuovo esame. Chiede l'annullamento della cartella di pagamento nonché trattazione in pubblica udienza.

In data 31.05.2012 si costituisce in giudizio l'ufficio depositando controdeduzioni con le quali contesta i motivi di impugnazione, insistendo per la conferma della decisione di primo grado.

All'odierna udienza, constatata la regolarità degli avvisi, le parti presenti concludevano come da separato verbale.

Motivi

L'atto d'impugnazione nell'appello avverso le decisioni della Commissione Tributaria di primo grado, presuppone l'applicazione diretta, al procedimento tributario, del principio di cui all'art. 342 del codice di procedura civile. Prescindendo dalle disposizioni previste nel C.P.C., va osservato che le disposizioni sul contenzioso tributario pongono, riguardo all'appello, una disciplina autonoma (art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), in forza della quale l'appello è inammissibile se i motivi dell'impugnazione mancano o risultano assolutamente incerti. Orbene l'art. 53 stabilisce, tra l'altro, che devono essere indicati gli specifici motivi dell'impugnazione che costituiscono requisito essenziale dell'atto di appello in quanto ne determinano il "quantum appellatum". Non è quindi consentita una generica richiesta di riforma della sentenza di primo grado (e ancor meno una semplice riproposizione della domanda formulata con il ricorso originario) operando l'appello non come un nuovo giudizio, ma come revisione del giudizio di primo grado, ossia come verifica dell'operato del primo giudice. L'indicazione dei motivi imposta dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha, quindi, la specifica "funzione di indicare le ragioni, di fatto e di diritto, addotte a sostegno della richiesta eliminazione della statuizione pregiudizievole e gli errori compiuti dal giudice di prima istanza, per la revisione del suo operato"; senza tale indicazione l'appello è da ritenersi assolutamente inammissibile.

L'appellante deve, dunque, indicare le ragioni per le quali ritiene che debba essere modificata la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica specifica le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Deve, inoltre, esporre, sempre in maniera specifica, le ragioni per cui ritiene esservi stata un'inesatta ricostruzione della fattispecie sotto il profilo giuridico, indicando le conseguenze che ne derivano ai fini della decisione. In altri termini l'appellante dovrà: a) indicare i passi della sentenza non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto; b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado; c) esporre, sulla scorta di essi, un "ragionato progetto alternativo di decisione". In altri termini, tenuto anche conto del riferimento dell'art. 342 c.p.c. alla "motivazione", il nuovo atto di appello¹ assume un aspetto contenutistico assimilabile a quello della sentenza, ossia deve possedere, il requisito dell'autosufficienza.

Nella specie l'appellante si limitava a esporre la sua mera non condivisione delle ragioni sufficientemente esposte dal primo giudice senza una specifica critica se non la riproposizione dei fatti già esposti nel ricorso introduttivo non assolvendo in tal modo all'obbligo dell'indicazione di specifici motivi.

All'inammissibilità dell'appello consegue la condanna alla rifusione, in favore

¹ Per approfondimenti:

- CASCELLA, *Tecnica di redazione dell'appello e rispetto dei requisiti di contenuto-forma ex art. 342 c.p.c. Riflessioni a margine di un recente case law*, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;
- NAPOLI, *Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- VIOLA, *Formula commentata del nuovo appello filtrato*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 81;
- CARTUSO, *Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- Tribunale Ordinario di Cremona, ordinanza del 28.11.2013, *Appello filtrato: la ragionevole probabilità di accoglimento non è fumus boni iuris*, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;
- Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013, *Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in giurisprudenza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013, *Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze rilevanti*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013, *Appello filtrato: l'inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013, *Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito...verso una pronuncia in rito che entra nel merito?*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013, *Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013, *Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO;
- Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013, *Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo grado*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO;
- Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013, *Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, allora l'appello è inammissibile*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 184;
- Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, *Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 153;
- Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013, *Appello filtrato: l'assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 165;
- Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, *Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 176.

della Amministrazione finanziaria delle spese di questo grado di giudizio che sulla base del D.M. n. 140 del 2012, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata nelle diverse fase, si quantificano complessivamente in Euro.1.500,00 oltre accessori se e in quanto dovuti.

p.q.m.

Dichiara inammissibile l'appello proposto dal contribuente che condanna per questo grado di giudizio alla rifusione delle spese in favore dell'amministrazione finanziaria nella misura complessiva di Euro1.500,00 oltre accessori se e in quanto dovuti.

Potenza, il 11 novembre 2013.

La Nuova Procedura Civile